

CAMERA DEI DEPUTATI

ZAMPA ed altri: Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
(Approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

Relatrice: POLLASTRINI.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 21 marzo 2017

ART. 7.

(Affidamento familiare).

Al comma 1, capoverso « comma 1-ter », aggiungere, in fine, le parole: , nonché nell'ambito dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata una somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione.

7. 100. Gregorio Fontana.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

ART. 11.

(Elenco dei tutori volontari).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

* * *

ART. 12.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

ART. 16.

(Diritto all'assistenza legale).

Al comma 1, capoverso comma 4-quarter, ultimo periodo sostituire le parole da: è autorizzata fino a: 2017 con le seguenti: si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

16. 1. Rondini, Invernizzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

* * *

ART. 17.

(Minori vittime di tratta).

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la parola: restanti.

17. 1. Rondini, Invernizzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)

ART. 21.

(Disposizioni finanziarie).

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere le parole da:, a eccezione fino a: comma 3;

sopprimere il comma 4.

21. 1. Rondini, Invernizzi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 21)



17EME005540